

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-928 del 24/02/2022 |
| Oggetto | ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/1990 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: CASEIFICIO SOCIALE VALTIDONE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI DERIVATI DEL LATTE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC) - LOC. COLOMBAROLA. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-987 del 24/02/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE.
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/1990
FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.
DITTA: CASEIFICIO SOCIALE VALTIDONE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA.
ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI DERIVATI DEL LATTE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BORGONOVO
VAL TIDONE (PC) - LOC. COLOMBAROLA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- il PAIR 2020 della Regione Emilia Romagna, il PPRTQA della Provincia di Piacenza e la DGR 2236/09 e smi;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 224 del 07/02/2014, aggiornata con Determinazione Dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2016-1999 del 24/06/2016, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale - ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - per l'attività di "*lavorazione latte*" svolta nello stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone, loc. Colombarola, richiesta dalla Ditta CASEIFICIO SOCIALE VALTIDONE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA per l'attività di "*lavorazione latte*" svolta nello stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone, loc. Colombarola, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta CASEIFICIO SOCIALE VALTIDONE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (cod. fisc. 00110820339) trasmessa dal SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) con nota prot. n. 12333 del 15/10/2021, acquisita al prot. di Arpae n. 159446 del 15.10.2021, con la quale la ditta ha richiesto la modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata. Detta istanza comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 ad effettuare le emissioni in atmosfera - nuova;
 - autorizzazione ad uno scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 - modifica sostanziale;
- la documentazione a completamento presentata dalla Ditta in oggetto con nota assunta a prot. ARPAE al n. 175659 del 15/11/2021;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/1990, trasmessa con nota prot. n. 183413 del 29/11/2021;

Considerato che:

- con nota prot. n. 186441 del 03/12/2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 197946 del 23/12/2021 questo Sac ha richiesto documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 12383 del 26/01/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta e acquisite al prot. Arpae n. 10021 del 24/01/2022, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni al giorno 18/02/2022;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 19 del 18/02/2022 Sinadoc 28698/2021) risulta che:

- le emissioni indicate derivano da tre impianti di combustione (E1, E2 ed E3);
- è stato dichiarato un impiego annuo di latte di 15.600.000 l ed una capacità produttiva massima di circa 17.160.000 l/anno;
- l'emissione E1 deriva da un medio impianto di combustione esistente alimentato a metano di potenza termica nominale pari a 1949 kWt, rispetto al quale è stato precisato che rispetta già i limiti stabiliti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 a cui dovrebbe adeguarsi e che, entro il 31.12.2022 l'impianto sarà dotato del sistema di controllo della combustione ex art. 294 del D.Lgs. 152/06;
- risultano presenti altri due impianti di combustione alimentati a metano a servizio della camera di presalatura (E2) e del magazzino stagionatura (E3) aventi rispettivamente potenza pari a 34,9 kWt e 48 kWt;
- la linea fanghi risulta tra gli impianti di cui alla lettera p-bis) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto, stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, non è soggetta ad autorizzazione;
- la zona stagionatura mantiene temperatura ed umidità controllate tramite appositi sistemi di condizionamento;

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, (rif. Attività n. 17 del 16/02/2022 Sinadoc 28698/2021) risulta che:

- presso lo stabilimento sono presenti n° 2 scarichi di acque reflue così classificati:
 - scarico S1 di acque reflue industriali, costituito dall'unione di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento (preventivamente trattate mediante fossa biologica) con acque reflue industriali provenienti dalla lavorazione del latte (aventi un carico organico di circa 200 kg BOD5/giorno – pari a circa 3333 A.E. secondo la definizione di cui all'art. 74, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n° 152/2006), depurate mediante un impianto biologico a fanghi attivi (tecnologia MBR aerobico con ossigenazione), avente potenzialità di progetto pari a circa 4800 A.E.;

- scarico S2 di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici e dalle cucine della palazzina attigua allo stabilimento utilizzata come spaccio e unità abitative per custode e dipendenti, trattate mediante un impianto (avente potenzialità pari a 8 A.E.) costituito da n° 2 fosse Imhoff, un degrassatore ed un filtro percolatore anaerobico;
- entrambi gli scarichi sopra descritti recapitano, a breve distanza l'uno dall'altro, nel corpo idrico superficiale "canale consortile Caseificio" (o Fosso della Giarosa) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- lo scarico S1 è dotato di pozzetto di prelievo fiscale, ubicato immediatamente a valle dell'impianto biologico a fanghi attivi come individuato nella "Planimetria Generale scarichi – Tavola Unica del 08/11/2021" allegata alla documentazione a completamento (acquisita agli atti in data 15/11/2021 con prot. n° 175659);
- dall'insediamento si genera altresì uno scarico, di acque meteoriche di copertura e di dilavamento dell'area cortilizia scoperta, anch'esso recapitante nel corpo idrico superficiale "canale consortile Caseificio" (o Fosso della Giarosa), non soggetto ad autorizzazione;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 18155 del 04/02/2022 (rettificata con nota prot. 25974 del 16/2/2022) - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alle matrici emissioni in atmosfera e scarichi;
- nota prot. n. 14385 del 17/12/2021 (prot. Arpae n. 194197 di pari data) - Consorzio di Bonifica di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot. n. 2022/0079144 del 04/02/2022 (prot. Arpae n. 18597 del 04/02/2022) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole;
- nota prot. n. 1302 del 05/02/2022 (prot. Arpae n. 19173 del 07/02/2022) - Comune di Borgonovo Val Tidone (PC): parere favorevole con prescrizioni;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/1990 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta CASEIFICIO SOCIALE VALTIDONE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (cod. fisc. 00110820339), con sede legale in Borgonovo Val Tidone (PC) - località Colombarola, per l'attività di "produzione dei derivati del latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) - località Colombarola, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 ad effettuare le emissioni in atmosfera;

- autorizzazione ad uno scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006;

2. **di impartire**, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CALDAIA PRODUZIONE VAPORE – P=1949 KWT

| | | |
|---|------|--------------------|
| Portata massima | 2500 | Nm ³ /h |
| Durata giorno massima | 24 | h/g |
| Durata giorni anno | 365 | g/a |
| Altezza minima | 10 | m |
| Concentrazione massima ammessa degli inquinanti | | |
| polveri | 5 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (NO ₂) | 200 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (SO ₂) | 35 | mg/Nm ³ |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E2 CALDAIA A SERVIZIO CAMERA PRE-SALATURA – P=34,9 KWT

| | | |
|---|-----|--------------------|
| Portata massima | 200 | Nm ³ /h |
| Durata giorno massima | 24 | h/g |
| Durata giorni anno | 365 | g/a |
| Altezza minima | 10 | m |
| Concentrazione massima ammessa degli inquinanti | | |
| polveri | 5 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (NO ₂) | 350 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (SO ₂) | 35 | mg/Nm ³ |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E3 CALDAIA A SERVIZIO MAGAZZINO STAGIONATURA – P=48 KWT

| | | |
|---|------|--------------------|
| Portata massima | 200 | Nm ³ /h |
| Durata giorno massima | 24 | h/g |
| Durata giorni anno | 365 | g/a |
| Altezza minima | 10,5 | m |
| Concentrazione massima ammessa degli inquinanti | | |
| polveri | 5 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (NO ₂) | 350 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (SO ₂) | 35 | mg/Nm ³ |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

- a) devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione delle polveri e degli ossidi di zolfo fissati per E1 il gestore può non effettuare monitoraggi miranti alla determinazione di tali inquinanti essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. Metano);
- c) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E2 ed E3 il gestore può non effettuare monitoraggi a tali emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. Metano);
- d) i camini di emissione E1, E2 ed E3 devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica);
- e) il camino di emissione di E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- f) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1 devono avere una **frequenza almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed

analisi:

- portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - umidità - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - polveri: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - ossidi di azoto: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
 - ossidi di zolfo espressi come SO₂: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/02 d.m. 25/08/2000 all.1;
- h) per i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati;
- i) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- j) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla compromissione del campione ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
- k) I risultati analitici dei monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- l) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- m) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- n) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- o) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- p) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati **non può superare 60 giorni**;

- q) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- r) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo al SUAP ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- s) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad **almeno tre monitoraggi** di E1, finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- t) **entro il 31.12.2022** il medio impianto di combustione di cui all'emissione E1 deve essere munito del sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile di cui all'art. 294 del D.Lgs. 152/06;

3. di stabilire, per lo **scarico S1 di acque reflue industriali** avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Caseificio" (o Fosso della Giarosa), il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), dei limiti indicati nella Tabella 3 - Allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. relativamente allo scarico in acque superficiali;

4. di impartire, per lo **scarico S1 di acque reflue industriali** in corpo idrico superficiale, le seguenti prescrizioni:

- a) tutti i pozzetti d'ispezione posti sulle linee di raccolta delle acque di scarico, compreso quello atto ai prelievi di legge, devono essere sempre accessibili. In particolare il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo da parte dell'Autorità di controllo;
- b) l'area interessata dal sistema di trattamento delle acque reflue deve essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
- c) l'area cortilizia scoperta non deve essere interessata né da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;
- d) la rete fognaria interna all'insediamento deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- e) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento/depurazione prevedendo controlli periodici tecnico-funzionali che ne attestino l'efficienza. In particolare, al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa, con opportuna periodicità, dovranno essere asportati i fanghi provenienti dal depuratore biologico. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- f) deve essere garantita la costante funzionalità del contatore installato sulla rete di approvvigionamento idrico (pozzo) e del misuratore di portata posto all'ingresso del comparto di ossidazione dell'impianto di depurazione biologico;
- g) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- h) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST) , al Comune di Borgonovo V.T. ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il

ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;

- i) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST), al Comune di Borgonovo V.T. e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. di impartire, per lo scarico S2 di acque reflue domestiche, avente recapito in corpo idrico superficiale "canale consortile Caseificio" (o Fosso della Giarosa), le seguenti prescrizioni:

- a) il numero di Abitanti Equivalenti serviti non può superare la potenzialità massima di trattamento per la quale l'impianto di trattamento è stato dimensionato (8 A.E.);
- b) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;
- c) i pozzetti di controllo posti prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore devono risultare sempre accessibili e consentire un agevole controllo dei reflui da parte delle autorità competenti;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;

6. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, i manufatti di immissione nel canale con le loro caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovranno essere eventualmente adattati (dandone sollecita comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni e la stagione irrigua;

7. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art. 14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

8. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è

fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC);

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005
s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.